

# Vidimazione dei CERTIFICATI DI DISTACCO

Art. 19 della Legge N° 29 Settembre 2005, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, Art. 7 Decreto Legge del 5 ottobre 2011, n. 156 e art. 2 Decreto Delegato 17 maggio 2019 n. 77.

## Elenco dei documenti:

- 1) Certificato di distacco (modello I/SMAR 1) una copia per ogni dipendente
- 2) **PERCORSO LAVORATORE** rilasciato dal Centro per l'Impiego che attesti la regolare posizione lavorativa del dipendente (documento emesso dal competente Centro per l'Impiego di provenienza/residenza). In sostituzione al percorso lavoratore: modello UNILAV aggiornato e ultima busta paga.
- 3) Copia in bollo della scrittura privata tra le parti, registrata presso l'Ufficio del Registro della Repubblica di San Marino
- 4) Visura camerale della Ditta o Società italiana
- 5) Modulo per la richiesta compilato, disponibile anche presso l'Ufficio Attività Economiche.

**N.B.** Dovrà essere trasmesso **trimestralmente all'Ufficio Attività Economiche**, dall'impresa che utilizza il lavoratore distaccato, **la certificazione di un regolare rapporto di lavoro subordinato.**

Si rammenta che l'Accordo del 1° Dicembre 2002, recepito dai Contratti di Lavoro, prevede l'obbligo che l'Azienda comunichi l'avvenuto distacco alle OO.SS. ed alle Associazioni di categoria interessate.

Per informazioni e-mail: **[distacchi.uae@pa.sm](mailto:distacchi.uae@pa.sm)**

# Legge 29 settembre 2005 n. 131

## Art. 19

### *(Distacchi di lavoratori)*

1. Il distacco di lavoratori si configura quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori subordinati, con il loro consenso, a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di un'attività lavorativa dettata da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo:

a) inerente al proprio ciclo produttivo, che dovrà risultare dalla sostanziale identità dell'attività effettivamente svolta dalle due imprese;

b) per la fornitura di beni prodotti e/o il relativo montaggio, collaudo e manutenzione.

2. Il distacco di lavoratori tra impresa di diritto non sammarinese distaccante e impresa sammarinese dovrà risultare da apposito contratto registrato, la cui copia in bollo dovrà essere trasmessa mediante Raccomandata R/R all'Ufficio del Lavoro prima dell'inizio del distacco. Il distacco di lavoratori tra imprese sammarinesi dovrà essere oggetto di comunicazione all'Ufficio del Lavoro e all'Istituto Sicurezza Sociale prima dell'inizio del distacco.

3. Il contratto di cui al comma precedente deve indicare:

a) l'esigenza organizzativa e/o produttiva che giustifica il distacco;

b) le generalità e il numero dei lavoratori coinvolti nel distacco;

c) le mansioni alle quali il lavoratore distaccato sarà adibito;

d) il luogo e l'orario di lavoro;

e) la certificazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore distaccato e l'impresa forense distaccante, la qualifica e la mansione di inquadramento;

f) la certificazione attestante la copertura previdenziale ai sensi di apposita Convenzione tra la Repubblica di San Marino e lo Stato di provenienza dell'impresa distaccante;

g) la durata del distacco.

Dovrà essere trasmessa trimestralmente agli Uffici del Lavoro del Lavoro, da parte dell'impresa che utilizza il lavoratore distaccato, la certificazione che comprova la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato di cui al superiore punto e).

4. Il distacco di lavoratori, ad eccezione del punto b) del comma 1 del presente articolo, non può essere utilizzato:

a) qualora l'impresa ospitante abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;

b) qualora l'impresa ospitante abbia fatto ricorso nel mese precedente alla sospensione dei rapporti di lavoro o alla riduzione dell'orario con diritto alla Cassa Integrazione Guadagni, per mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;

c) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

d) per l'impiego di lavoratori forensi che nel Paese di provenienza beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria, straordinaria o di mobilità;

e) qualora l'impresa ospitante non abbia redatto l'apposito documento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dalla [Legge 18 febbraio 1998 n.31](#) e successivi decreti reggenziali.

5. I lavoratori distaccati dovranno ricevere un'adeguata informazione e formazione relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza, nonché alle misure e alle attività di protezione e prevenzione, in conformità con i principi contenuti nella [Legge 18 febbraio 1998 n.31](#) e successivi decreti reggenziali.

6. Relativamente ai distacchi di lavoratori da imprese forensi, ad eccezione del punto b) del comma 1 del presente articolo, questi potranno aver corso solo qualora non vi siano lavoratori sammarinesi, residenti o soggiornanti

Ufficio Attività Economiche Via XXVIII Luglio, 196 Borgo Maggiore (RSM) Tel. 0549 88.29.50

Posta elettronica: [distacchi.uae@pa.sm](mailto:distacchi.uae@pa.sm)

disponibili, a parità di qualifica e mansione, nelle Liste di Avviamento al Lavoro, da attestarsi da parte dell'Ufficio di Collocamento.

7. Il trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato continua a gravare sull'impresa distaccante, in caso di inadempimento risponde in solido l'impresa utilizzatrice.

8. Il primo periodo di distacco non potrà avere durata superiore a sei mesi. Ad ogni eventuale richiesta di rinnovo può essere concessa una proroga di ulteriori sei mesi, sempre nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 7, per un periodo massimo complessivo di trentasei mesi. Ad ogni rinnovo l'impresa dovrà comunque esperire la procedura di cui al precedente comma 6.

9. L'individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi e/o qualitativi all'utilizzo del distacco è affidata ai Contratti Collettivi di lavoro.

10. La mancata applicazione dei disposti di cui al presente articolo configurerà gli estremi di applicazione di cui alla Legge 21 dicembre 1989 n.128 e successive modifiche e/o integrazioni.

11. Con decreto reggenziale potrà essere istituito il regolamento applicativo delle norme contenute nel presente articolo.